

Ricevuta Protocollo Interno

Amministrazione : CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

AOO : CNR - Amministrazione Centrale

Data: 22/2/2016 11.38

Numero Protocollo	0011775
Anno	2016
Data	22/02/2016
Oggetto	Acordo Quadro tra CNR e ENEL S.p.A. su tematiche di efficienza energetica, mobilità elettrica e altre attività d'innovazione
Mittente	PRESIDENZA. presidenza@cnr.it

ACCORDO QUADRO

su tematiche di efficienza energetica, mobilità elettrica e altre attività d'innovazione

tra

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (C.F. 80054330586), Ente di Diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, nella persona del suo Presidente prof. Luigi Nicolais (di seguito CNR)

e

ENEL S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00811720580, partita IVA 00934061003, nella persona del Direttore della Funzione "Innovazione e Sostenibilità", Ernesto Ciorra (di seguito ENEL)

di seguito anche indicati come "Parti".



PREMESSO CHE

A) il CNR:

- è un ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
 - o imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
 - o favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata;
- in base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative.

B) Enel:

- è la società a capo di un gruppo multinazionale, operatore integrato e leader globale nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale;
- è presente in 30 paesi, in 4 continenti, con una capacità installata netta di oltre 89.000MW e 61 milioni utenze nel mondo;
- è all'avanguardia nella ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie lungo tutta la catena del valore, con l'obiettivo primario di rendere sempre più efficienti e sostenibile il modo di produrre e consumare energia, promuovendo attraverso le proprie società controllate l'impiego intensivo di tecnologie innovative, nonché la diffusione del vettore elettrico.

- attraverso le proprie società controllate, offre:
 - prodotti e servizi per l'ottimizzazione dei consumi e per la produzione di energia da fonte rinnovabile in ambito residenziale e industriale, oltre che per le Pubbliche Amministrazioni;
 - soluzioni finalizzate all'efficientamento energetico e alla razionalizzazione dei consumi elettrici nell'ambito della generazione da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermia, etc.) della mobilità elettrica e dell'illuminazione pubblica.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- Nel CNR operano diversi Istituti di ricerca impegnati in molteplici progetti relativi a tecnologie per l'ambiente, ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia, i trasporti e per materia e dei materiali;
- ENEL, direttamente o per mezzo delle società del gruppo, è attiva nello sviluppo dell'innovazione assicurando il monitoraggio e la promozione esterna delle iniziative di innovazione a forte valenza ambientale, svolge attività di ricerca scientifica applicata, definisce accordi di partnership con Enti ed Istituzioni, anche di altri Paesi, che operano nel settore dell'innovazione, promuovendo le aree di eccellenza tecnologica distintive del gruppo Enel ed offre soluzioni per l'efficientamento energetico degli edifici finalizzato alla razionalizzazione dei consumi attraverso l'efficientamento degli impianti, ivi compresi quelli relativi all'illuminazione;
- le Parti ritengono di grande importanza valutare gli ambiti di un'eventuale collaborazione per attività di ricerca e sviluppo di interesse comune, realizzando una piena sinergia delle rispettive eccellenze in ambito energetico, con l'obiettivo, altresì, di incrementare le proprie conoscenze tecnico scientifiche nel campo delle tecnologie ed ingegneria dell'energia e di perseguire più elevati standards competitivi dal punto di vista scientifico, tecnologico ed industriale;
- la collaborazione scientifica tra CNR, ENEL e le società del Gruppo Enel che saranno eventualmente coinvolte da quest'ultima in attuazione delle iniziative oggetto del presente Accordo Quadro, consentirebbe lo sviluppo di nuove tecnologie e risulterebbe particolarmente utile in quanto permetterebbe di coniugare ricerca teorica, prototipazione e sperimentazione, e quindi, di realizzare prodotti di più immediata utilizzabilità ed efficacia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1 (PREMESSE)

Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro (l'"Accordo")

Articolo 2 (FINALITA')

1. Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR ed ENEL. Tale collaborazione, che potrà estendersi alle società del Gruppo Enel eventualmente coinvolte nella realizzazione delle iniziative oggetto dell'Accordo, sarà finalizzata a sviluppare conoscenze su tematiche d'interesse comune che verranno individuate congiuntamente dalle Parti.

La collaborazione fra le Parti sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo quadro;
 - b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all'Art. 6 del presente Accordo;
 - c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
2. In particolare, le tematiche d'interesse comune, oggetto della collaborazione, indicate in questo Accordo o individuate successivamente, saranno concordate fra le Parti e sviluppate dai Gruppi di Lavoro che saranno costituiti ai sensi del successivo Art. 3.
 3. Si concordano fin da subito due specifiche tematiche d'interesse comune:
 - i. Efficienza energetica;
 - ii. Mobilità elettrica avanzata e vehicle-to-grid

e saranno dedicate allo sviluppo e al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche, sulla base di appositi Programmi congiunti definiti dai Gruppi di lavoro, come descritti nel successivo Art. 3.

Successivamente le Parti potranno anche valutare di estendere la collaborazione ad altri ambiti.

Articolo 3 (GRUPPI DI LAVORO)

1. Le Parti, con riferimento alle tematiche d'interesse individuate in relazione ai rispettivi programmi di ricerca e compiti istituzionali, costituiranno uno o più Gruppi di Lavoro (nel seguito "GdL")
2. I GdL saranno composti da un rappresentante del CNR, di Enel, e/o di altra società del gruppo Enel, con esperienza nel settore di riferimento in funzione delle tematiche di interesse all'uopo identificate.
3. Ciascun GdL avrà il compito di compiere le analisi e le elaborazioni necessarie ad identificare linee di collaborazione di reciproco interesse, definire in linea con le priorità istituzionali di ciascuna delle Parti le tempistiche ritenute congrue per lo sviluppo di ogni iniziativa e redigere il relativo "Programma congiunto".
4. I risultati dei GdL saranno sottoposti agli organi competenti di ciascuna delle Parti al fine di valutarne ed approvarne l'eventuale proseguimento nelle successive fasi d'attuazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le Parti concordano fin dalla sottoscrizione del presente Accordo, di costituire due GdL finalizzati ad esplorare collaborazioni nel settore dell'efficienza energetica (nel seguito "GdL Efficienza") e della mobilità elettrica (nel seguito "GdL Mobilità").
6. Il GdL Efficienza è costituito con l'obiettivo di effettuare, a titolo sperimentale e nell'ambito di quanto indicato nell'Art. 2, una preventiva specifica analisi delle opportunità di efficientamento energetico sul sito della sede istituzionale del CNR ("Sede Pilota"), con l'obiettivo d'individuare casi d'uso di tecnologie innovative, verificando altresì la possibilità, successiva, di ampliare tale iniziativa anche su altri siti d'interesse. Dalle suddette attività potranno scaturire, mediante apposito atto scritto da stipularsi tra le Parti, successive azioni per avviare, in concreto e nel rispetto delle norme di settore, iniziative rivolte all'efficienza energetica e al risparmio dei consumi energetici. Il dettaglio delle attività del GdL Efficienza è specificato nell'Allegato A al presente Accordo.

7. Il GdL Mobilità è costituito con l'obiettivo di esplorare opportunità di sviluppo d'iniziative innovative legate alla mobilità elettrica, in particolare legate a sistemi di corporate car sharing o vehicle-to-grid, per cui utilizzare uno o più sedi del CNR come piattaforma per la sperimentazione. Il dettaglio delle attività del GdL Mobilità è specificato nell'Allegato B al presente Accordo.
8. La partecipazione ai GdL è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del GdL medesimo saranno a carico della Parte da cui risultino designati.

Articolo 4 (OBBLIGHI DELLE PARTI)



Le Parti si impegnano a:

- a) definire, anche attraverso i GdL di cui all'Art. 3, delle tematiche di interesse comune su cui avviare forme di collaborazione, di programmi di sviluppo congiunto e progetti di ricerca;
- b) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
- c) assicurare la massima accuratezza dei dati scientifici e delle informazioni scambiate e garantire la massima diligenza possibile nel lavoro di ricerca e sviluppo e più in generale in tutte le attività svolte dai GdL;
- d) non usare alcun diritto di proprietà o concedere licenze, diritti d'uso o altri diritti simili di proprietà industriale o intellettuale di terzi, per i quali le Parti non abbiano acquisito il diritto di concederne la licenza e i diritti di utilizzazione dall'altra Parte. Nel caso in cui una terza parte ne rivendichi la proprietà, la Parte che ha fornito la documentazione contestata sarà l'unica responsabile per la difesa e la liquidazione di tale rivendicazione. Inoltre, essa deve esonerare e tenere indenne l'altra Parte da tutti i costi, reclami, azioni, spese o passività sostenute da terzi o imposte a tale altra Parte a seguito di o in connessione con il suo fallimento, violazione o inadempienza per l'utilizzo di diritti di proprietà altrui o la concessione di licenze, diritti d'uso o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale a terzi;
- e) fermo restando quanto sopra, le Parti non si assumono alcuna responsabilità per il risultato della cooperazione e nessuna delle Parti accetta alcuna responsabilità per qualsiasi uso che possa essere fatto dall'altra Parte dei risultati della cooperazione;
- f) nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra in relazione a questo Accordo per danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, perdita di ricavi, costo del capitale, o perdite di profitti o di opportunità di business.

Articolo 5 (ACCESSO ALLE STRUTTURE ED USO DELLE APPARECCHIATURE)

Le Parti si impegnano a:

- a) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio sancito dall'art 3.8 del presente Accordo. Per l'effetto, se e nella misura in cui risulti giustificato dalle attività svolte, ciascuna delle Parti, è chiamata a sostenere gli eventuali oneri finanziari derivanti, calcolati al costo;

- b) riconoscere che il personale di ciascuna delle Parti che, in virtù di questo Accordo, ha accesso ai siti e alle attrezzature dell'altra Parte, è responsabile per eventuali danni causati alle attrezzature e a terzi;
- c) garantire la copertura assicurativa per il personale di appartenenza in materia di incidenti e danni, in conformità con le regole di responsabilità civile;
- d) riconoscere che l'uso di attrezzature dell'altra Parte è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dei responsabili.

Articolo 6 (CONVENZIONI OPERATIVE)

La collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle eventuali iniziative che saranno attuate, sarà disciplinata attraverso specifiche Convenzioni Operative che verranno predisposte dai GdL e sottoposte alle Parti ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere la descrizione specifica dei seguenti punti:

- a) obiettivi da perseguire;
- b) attività da svolgere;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) focus group, risorse umane e strumentali da impiegare e da mettere a disposizione dalle Parti;
- e) definizione degli oneri finanziari necessari per lo svolgimento delle singole attività tecnico-scientifiche e relative modalità di erogazione;
- f) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabili nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate;
- g) valutazione finale dei progetti di ricerca comuni;
- h) proposizione di iniziative per la sperimentazione dei prodotti della ricerca;
- i) proposizione di iniziative per la pubblicizzazione, lo sfruttamento scientifico e la pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.


Ai fini della definizione e sottoscrizione delle Convenzioni operative di cui all'Art. 6, il CNR individuerà, di volta in volta, le strutture di ricerca coinvolte nei singoli progetti o programmi di ricerca.

Parimenti, ENEL potrà individuare di volta in volta le società controllate del Gruppo da coinvolgere nelle diverse attività oggetto della ricerca.

Articolo 7 (DURATA E RECESSO)

L'Accordo avrà una durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà automaticamente rinnovato per un secondo biennio, a meno di comunicazione scritta da scambiarsi tra le Parti almeno un mese prima della scadenza del primo biennio. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte, all'indirizzo indicato nell'Art. 12, con un preavviso di tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non avrà effetto sulle attività già svolte o in corso che non possano essere, per loro natura, cessate al momento del recesso.




Articolo 8 (IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

Il presente Accordo non prevede flussi finanziari tra le Parti, salvo quanto previsto al precedente articolo 3 per le spese di missione dei componenti del GDL. Ciascuna parte si fa carico dei costi relativi alle attività svolte. L'assunzione di specifici impegni economici potrà invece essere convenuta tra le Parti con la sottoscrizione delle Convenzioni Operative di cui all'Art. 6, secondo termini e modalità ivi previste.

Articolo 9 (RISERVATEZZA E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni riservate che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Ai fini del presente Accordo sono considerate *Informazioni Riservate* tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l'ausilio di terzi) che una Parte e/o, per suo conto, qualunque suo amministratore, dirigente, dipendente, inclusi i suoi consulenti e subcontraenti, [come anche le società facenti parte del gruppo Enel i loro amministratori, dirigenti e dipendenti] (di seguito, collettivamente, i *Rappresentanti*) comunicherà, verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra maniera all'altra Parte e/o a Rappresentanti della stessa. Si considerano società facenti parte del gruppo Enel le sue controllate c/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, finché il controllo dura. A tal fine il termine "controllo" [ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano] significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere della società controllante di dirigere o causare la direzione di gestione o politiche della società controllata (sia attraverso il possesso di titoli, partnership o altre quote di partecipazione, per contratto o in altro modo), fermo che, in ogni caso, qualsiasi società che possieda o detenga, direttamente o indirettamente, oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o dei titoli di voto in assemblea, o di altri diritti di partecipazione di qualsiasi altra società si riterrà controllare tale società.
3. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti si riservano altresì rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini scientifici i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, previa opportuna intesa e a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNR e Enel.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali - registrati e non - marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative di cui al precedente articolo 6.



5. La titolarità dei risultati delle ricerche sarà regolamentata nelle specifiche Convenzioni Operative di cui all'art. 6 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'utilizzazione economica, nonché della eventuale privativa industriale.
6. Gli obblighi previsti nel presente articolo rimangono in vigore anche dopo la cessazione o scadenza dell'Accordo. Specifici accordi di riservatezza saranno contenuti nelle singole Convenzioni Operative.

Articolo 10 (MODIFICAZIONI)

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 11 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 12 (COMUNICAZIONI)

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti, dovrà essere effettuata per mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax, e/o a mezzo PEC, ai seguenti recapiti:

- a) se diretta ad Enel S.p.A.:

Ernesto Ciorra, Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma
Tel. 06 83059116
e-Mail: ernesto.ciorra@enel.com

e pc.

Bruno Baracchini, Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma
Tel. 0683056142
e-Mail: bruno.baracchini@enel.com

- c) se diretta al CNR:

Direzione Generale CNR, Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma
Tel. 06 49933206
PEC: direttoregenerale@pec.cnr.it
e-Mail: direttore.generale@cnr.it



**Articolo 13
(CODICE ETICO)**

CNR prende atto che il Gruppo Enel si è dotato di Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (i documenti citati sono tutti consultabili sul sito: https://www.enel.com/it-it/governance/controls/internal_controls/compliance_program).

Enel S.p.a prende atto che il CNR si è dotato di Codice di Comportamento ai sensi dell'Art. 54 del Dlg 165/2001 (i documenti citati sono tutti consultabili sul sito: <http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/CodiceComportamentoCNR.pdf>).

Le Parti si ispirano ai documenti sopra citati nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e si impegnano ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità anche al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001, qualora, nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, una Parte o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo.

**Articolo 14
(FORO COMPETENTE)**

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti che ne hanno discusso ogni singola causa e che di ciascuna ne hanno compreso il significato e che, pertanto, non si applica l'Art. 1341 c.e.

L'Accordo redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso.


Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche



Luigi Nicolais
Il Presidente

Per ENEL S.p.A.



Ernesto Ciorra
Direttore della Funzione Innovazione e
Sostenibilità

Roma, li

17/02/2010

Roma, li

15/02/2016



**ALLEGATO A
GDL EFFICIENZA
- ATTIVITÀ -**

1. Il GDL Efficienza, col supporto del CNR, provvederà ad avviare un'analisi delle esigenze del sito campione relative alle seguenti attività:
 - analisi preliminare sul sito e individuazione delle caratteristiche generali impiantistiche, infrastrutturali ed energetiche;
 - considerato l'esito delle attività di cui al punto precedente, esecuzione audit e analisi delle performance energetiche sul sito;
 - analisi delle opportunità di risparmio energetico e individuazione delle possibili soluzioni innovative e sperimentali di efficientamento per il sito pilota, con quantificazione di costi e benefici economici ed ambientali associati ad ogni intervento;
 - selezione di uno o più interventi innovativi e sperimentali da realizzare sulla sede del CNR ("sito pilota") (inclusendo il dimensionamento tecnico economico di massima) e individuazione delle modalità di implementazione e finanziamento degli stessi.

2. Il CNR provvederà a:
 - confermare il sito su cui dovrà essere condotta l'analisi di diagnosi energetica e delle opportunità di efficientamento energetico;
 - rendere disponibili le proprie facilities per progetti di ricerca congiunti;
 - garantire al GdL Efficienza il supporto tecnico e la condivisione delle informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle analisi relative ai siti individuati.

3. Congiuntamente le Parti, a valle delle suddette analisi, procederanno nelle seguenti attività:
 - elaborazione di un piano per la realizzazione degli interventi sperimentali e/o di ricerca individuati e progettati;
 - definizione di un piano per la diffusione su larga scala delle esperienze pilota.

4. Il GdL è composto da:
 - almeno un rappresentante di Enel Energia;
 - almeno un rappresentante del CNR.



**ALLEGATO B
GDL MOBILITÀ
- ATTIVITÀ -**

1. Il GDL Mobilità, col supporto del CNR, provvederà ad esplorare l'avvio di un progetto di ricerca congiunto di mobilità elettrica, che potrà includere l'aumento di disponibilità delle postazioni di ricarica innovative (ad es. Vehicle-To-Grid) di mezzi per il trasporto del personale e per gli spostamenti di servizio.
2. Il CNR provvederà a:
 - rendere disponibili le proprie facilities per progetti di ricerca congiunti;
 - selezionare uno o più interventi significativi da realizzare sul sito pilota (incluso progettazione e preventivazione economica di massima) e individuazione delle modalità di implementazione e finanziamento degli stessi.
3. Congiuntamente le Parti a valle delle suddette analisi, procederanno nelle seguenti attività:
 - elaborazione di un piano per la realizzazione degli interventi individuati e progettati;
 - definizione di un piano per la diffusione su larga scala delle esperienze pilota.
4. Il GdL è composto da:
 - almeno un rappresentante di Enel SpA;
 - almeno un rappresentante del CNR.

